

Comunicazione n. DI/99044045 del 2-6-1999

inviata allo studio ...

Oggetto: Requisiti professionalità

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine al possesso dei requisiti di professionalità richiesti per la nomina a consigliere di amministrazione di una società di intermediazione mobiliare dal decreto del Ministero del Tesoro n. 468/98, in capo a "soggetti in possesso di una procura rilasciata da [un] Agente di cambio a mezzo atto pubblico".

Al riguardo, si ritiene che lo svolgimento dell'attività di procuratore di un Agente di cambio per un periodo complessivo di almeno un triennio (che era stato espressamente previsto ai fini del possesso dei requisiti di professionalità dall'art. 3, comma 2, lett. b) della l. n. 1/91), comporti senz'altro il possesso dell'esperienza professionale richiesta dall'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato.

In particolare, lo svolgimento delle funzioni di procuratore può essere considerato quale "attività professionale in materia attinente al settore [...] finanziario [e] mobiliare" (art. 1, comma 1, lett. b, del decreto citato), il cui esercizio, se protratto per un periodo complessivo di almeno tre anni, comporta il possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di amministrazione o a sindaco di una S.i.m., di una S.g.r. o di una S.i.c.a.v..

Va precisato, sul punto, che per il possesso dei requisiti è necessario che il soggetto abbia effettivamente svolto l'attività di procuratore per il tempo richiesto dalla normativa.

Pertanto, si ritiene che non rappresenti documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito in parola la procura generale rilasciata dall'Agente di cambio in favore del soggetto interessato, dovendo essere comprovata l'attività professionale svolta. A tale scopo potrebbe essere prodotta, a titolo esemplificativo, una formale dichiarazione da parte dell'Agente di cambio presso il quale il procuratore ha svolto l'attività o anche una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dallo stesso ex procuratore, che, in quanto ha per oggetto "stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato" non comprovabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 21. n. 15/68, deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 41. n. 15/68.

Tiziana Togna **C O N S O B**
Claudio Salini